



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

TEL.(+39) 0833/266862 – FAX (+39) 0833/264023 – email: cpgallipoli@mit.gov.it – pec: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

O R D I N A N Z A

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

- VISTA:** la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante *“disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO:** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”*;
- VISTO:** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto”*, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133;
- VISTO:** il decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;
- VISTO:** il decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, avente ad oggetto *“Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche”*;
- VISTO:** il decreto ministeriale 26 gennaio 1960 recante la *“Disciplina dello sci nautico”*, modificato con decreto ministeriale 15 luglio 1974, nonché il dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n° 260142 del 20 febbraio 1993, *“Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico”*;
- VISTO:** il *“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”* (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO:** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96”* e il Regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;

- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell'allora Ministero della Marina Mercantile in materia di *"Circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare"*;
- VISTI:** i dispacci protocollo n. 261598 in data 02/08/1994 e protocollo n. 260258 in data 20/02/1995, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di *"Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 260520 in data 19/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo al *"Traino sci nautico per conto terzi"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 5993 in data 07/04/2008 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di *"utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 02.02.158-INT in data 18/04/2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *"uso commerciale delle unità da diporto – utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo – numero massimo delle persone trasportabili"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 0009203 in data 03/02/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *"chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di *"richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 11322 in data 10/02/2009 del Comando Generale del Corpo della Capitanerie di Porto avente ad oggetto la *"Navigazione con propulsori acquatici. Assimilabilità della stessa alla navigazione da diporto. Quesito"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 0020652 in data 10/03/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *"Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 0051241 in data 31/05/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *"JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 90417 in data 18/07/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *"Disciplina nautica dell'apparecchio denominato Seabob"*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 136426 in data 20/10/2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *"Obbligo dell'assicurazione per le unità propulse con dispositivo denominato Freewheeling"*;

- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 143592 in data 29/10/2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto *“Richiesta chiarimenti per l'utilizzo di unità da diporto come appoggio per le attività di snorkeling e diving”*;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. 0026676 in data 25/02/2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“e-bike acquatica munita di Hydrofoil “Manta 5 XE1”*;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 2315 in data 24/01/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, afferente alla mancata possibilità del subnoleggio dei natanti da diporto;
- RITENUTO** necessario, alla luce delle mutate esigenze e delle novità normative intervenute nel tempo, attualizzare la disciplina delle attività nautiche diportistiche ed aggiornare il vigente *“Regolamento sulla disciplina del diporto nautica nelle acque Circondario Marittimo di Gallipoli”*, approvato con propria Ordinanza n. 04 in data 15/01/2024 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna, è approvato e reso esecutivo l'annesso “REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI”.

Il predetto “*Regolamento*” sostituisce ed abroga il precedente approvato con Ordinanza n. 4 in data 15/01/2024 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 (Applicazione)

L'annesso regolamento disciplina, per quanto non già espressamente previsto da leggi e/o regolamenti ogni attività turistico ricreativa locale con l'utilizzo di unità da diporto, nonché gli aspetti inerenti il noleggio e la locazione di natanti da diporto, l'esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo turistico, compreso l'utilizzo di unità da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate e per il conseguimento di brevetti.

È fatto rinvio per ulteriori aspetti afferenti all'esercizio delle attività diportistiche alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare nonché alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia e/o dai Comuni costieri in materia di gestione del demanio marittimo.

La presente ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore provvedimento di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 3
(Disposizioni finali e norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza:

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:

- del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Gallipoli, data del protocollo

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco PERROTTI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Gallipoli



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA GALLIPOLI

Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli

SOMMARIO

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI.
CAPO II	INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO-DIPORTISTICHE.
CAPO III	CORRIDOIO DI LANCIO.
CAPO IV	NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA.
CAPO V	MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER).
CAPO VI	TAVOLA A VELA (WINDSURF - WINGFOIL).
CAPO VII	TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF).
CAPO VIII	TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD).
CAPO IX	Tavole a remi (SUP – <i>Stand up paddle</i>)
CAPO X	SCI NAUTICO.
CAPO XI	PARACADUTISMO ASCENSIONALE.
CAPO XII	TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA-BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI).
CAPO XIII	UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE.
CAPO XIV	UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO.
CAPO XV	PESCA SPORTIVA SUBACQUEA.
CAPO XVI	SNORKELING.
CAPO XVII	JETLEV FLYER.
CAPO XVIII	FLYBOARD.
CAPO XIX	SEABOB / SEA SCOOTER
CAPO XX	E-BIKE / E-FOIL

ALLEGATO:

- Allegato 1 MODELLO DI COMUNICAZIONE DI IMMERSIONE DIDATTICA
- Allegato 2 FAC-SIMILE REGFISTRO NOLEGGIO/LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO

CAPO I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica nel mare territoriale e nelle acque marittime interne del Circondario Marittimo di Gallipoli (costa compresa tra le località di Punta Prosciutto – Comune di Porto Cesareo e Comune di Diso estremi inclusi).

Per quanto attiene la disciplina particolare vigente presso l'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, si fa rimando alla specifica normativa discendente dal D.M. istitutivo 12.12.97 e del relativo Regolamento d'attuazione Decreto Ministeriale in data 09.12.2009, consultabile anche sul portale web dedicato

2. Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27, commi 5, 6 e 9, del D.lgs.171/2005, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi dell'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, il presente regolamento disciplina:
 - a) la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - (1) natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali;
 - (2) natanti galleggianti trainati (banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle);
 - (3) tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, ecc.);
 - (4) tavole a vela (windsurf/wingfoil);
 - (5) tavole con aquilone (kitesurf);
 - (6) *natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati*
 - (7) tavole a remi (*Sup – Stand Up paddle*);
 - (8) moto d'acqua, *Jetlev* e *Flyboard*;
 - (9) *seabob/sea scooter*
 - (10) *e-bike /e-foil*
 - b) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
 - c) l'utilizzazione di natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, incluso le modalità della loro condotta, anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate, incluso lo snorkeling;
 - d) tempi, modalità nonché misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche ai fini dell'esame da parte degli allievi aspiranti al conseguimento della patente nautica.
3. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto di Gallipoli e degli altri porti ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della nautica da diporto e nel relativo Regolamento di attuazione, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **Balneazione:** attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque

- del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
- b) **Corridoio di lancio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato, come da disposizioni di cui ai successivi Capi III e VII, utilizzato dalle unità per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
 - c) **Colreg 72:** Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con Legge 1085/77;
 - d) **Contratto di locazione di natante da diporto:** contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra il natante da diporto per un dato periodo di tempo. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;
 - e) **Contratto di noleggio di natante da diporto:** contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
 - f) **Dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
 - g) **Jetlev flyer:** galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore a combustione interna e di un apparato jet, costituito da uno o più ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante comandi azionati dal medesimo;
 - h) **Limite di navigazione:** distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale al natante da diporto è consentito navigare;
 - i) **Natanti da spiaggia:** piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, canoe e kayak, per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti. È esclusa la moto d'acqua agli effetti del presente regolamento;
 - j) **Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
 - l) **Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
 - m) **Paracadutismo ascensionale:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
 - n) **Tavola a remi (Sup – Stand up paddle):** tavola con caratteristiche simili a quella del Surf ma con maggiore volume per sostenere il peso del conduttore) sulla quale il conduttore si trova in posizione eretta ed utilizza, per la propulsione sulla superficie marina, un'apposita pagaia;
 - o) **Requisiti per la condotta:** età anagrafica o abilitazione necessari per il comando ovvero condotta di natanti da diporto;
 - p) **Snorkeling:** attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
 - q) **Snorkeling guidato:** cd. Seawatching. Attività professionali di snorkeling svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersioni, anche con utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
 - r) **Snorkeling individuale:** Attività di snorkeling svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia l'assistenza di istruttori o guide;

- s) **Snorkeling trainato:** attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;
- t) **Periodo ordinariamente destinato alla balneazione:** periodo individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia;
- u) **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
- v) **Tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
- z) **Tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
- aa) **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
- bb) **Traino di galleggianti gonfiabili o similari:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.
- cc) **Flyboard:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore-conduttore del flyboard sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del flyboard, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al flyboard.
- dd) **Seabob/Sea scooter:** mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.
- ee) **E-bike acquatica:** bicicletta elettrica acquatica a pedalata assistita dotata di un motore elettrico e progettata per riprodurre fedelmente la performance ciclistica in acqua.
- ff) **Codice della nautica da diporto:** Decreto legislativo n.171/2005.

2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma nonché nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni in materia di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo:

- a) **Autorespiratore:** apparecchiatura subacquea:

- (1) il cui circuito di funzionamento può utilizzare aria (A.R.A.), miscele di gas differenti (Aria, Nitrox o Trimix), ossigeno puro al 100% oppure miscelato con altri gas (azoto, elio, idrogeno, ecc.) in percentuali diverse;
 - (2) che può prevedere il recupero e la re-inspirazione (del tipo "Rebreather") totali o parziali della miscela espirata;
 - (3) che consente una respirazione autonoma senza alcun ausilio dalla superficie;
 - (4) che eroga una miscela respiratoria alla pressione esistente sulla cassa toracica del subacqueo;
 - (5) che consente di assumere con regolarità, durante la fase di inspirazione, la quantità di ossigeno necessaria per i processi vitali dell'organismo.
- b) **Brevetto subacqueo:** un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di relativo corso teorico-pratico, da un Istruttore subacqueo in possesso di brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta;
- c) **Centro di formazione ed addestramento subacqueo:** quel soggetto giuridico, nazionale od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva o Impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che risulti ufficialmente operante nel campo della formazione subacquea sportiva, ricreativa o professionale;
- d) **Centro di immersione:** quel soggetto giuridico:
- (1) costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
 - (2) in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico - con ovvero senza unità da diporto in appoggio - all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori. Il Centro di cui alla precedente lettera c) è equiparato al Centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria Guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico - logistico di superficie, con ovvero senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della Guida durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
- e) **Immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo:** l'insieme delle attività subacquee a titolo non professionale effettuate, in mare con autorespiratore, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere ovvero guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'esecuzione di riprese video e fotografiche e in genere all'osservazione dell'ambiente sommerso e delle sue forme di vita diurne e notturne nonché a qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Ai fini del presente regolamento, per immersione a scopo sportivo si intende comunque l'immersione non agonistica;
- f) **Immersione subacquea su relitto:** immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo svolta sul fondale marino e consistente nell'osservazione del relitto dall'esterno e senza penetrazione o accesso al suo interno;
- g) **Immersione subacquea (supporto logistico alla):** attività, attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza Guida, Istruttore, Aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che pratichino, in forma

- privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- h) **Guida subacquea:** chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce su siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata;
 - i) **Immersione subacquea guidata:** escursione durante la quale la Guida esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o del gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
 - j) **Istruttore subacqueo:** chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
 - k) **Aiuto-istruttore subacqueo:** chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
 - l) **Immersione subacquea didattica:** immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un Istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali e internazionali correnti;
 - m) **Cavità sommersa:** si intende l'ambiente di origine naturale o artificiale che impedisca la risalita verticale diretta del subacqueo intento a visitarla;
 - n) **Caverna:** si intende la parte di cavità sommersa visitabile percorrendo un tragitto durante il quale è sempre possibile vedere l'ingresso con la luce naturale proveniente dall'ingresso stesso;
 - o) **Grotta:** si intende qualunque cavità sommersa che non rientri nei parametri stabiliti per l'individuazione della caverna;
 - p) **Relitto:** si intende ogni manufatto, originariamente non fissato al fondale marino, finito intenzionalmente o accidentalmente in fondo al mare. Ai fini della disciplina di limiti, vincoli, divieti alle modalità operative di svolgimento delle immersioni, è equiparato al relitto qualsiasi manufatto progettato e intenzionalmente posato sul fondale marino al fine di costituire un luogo di addestramento per la penetrazione verticale o orizzontale di ambienti angusti e complessi ovvero che non permettano un rientro diretto ed immediato alla superficie.

Articolo 3 - Navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario marittimo, limiti, divieti, norme generali di comportamento.

1. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto

di Gallipoli e degli altri porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Gallipoli e salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, l'unità da diporto che naviga in ambito portuale deve usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque, di norma, non superiore ai tre nodi.

2. Salvo diversa specifica previsione, le unità da diporto in entrata e in uscita devono mantenere la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.

CAPO II - INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE

Articolo 4 - Prescrizioni generali, limiti.

1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti di cui all'art. 1 ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con il presente regolamento, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (wind-surf/wingfoil), kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
5. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;

- b) entro il limite delle dodici miglia di distanza dalla costa;
- c) con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del DM 146/2008.

CAPO III - CORRIDOIO DI LANCIO

Articolo 5 - Caratteristiche tecniche.

1. I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente. I predetti corridoi hanno le seguenti caratteristiche minime:
 - a) ampiezza di metri dieci. Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa. Ove previsto dal titolo concessorio rilasciato dagli enti locali, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione (collegati con sagola tarozzata) distanziati a intervalli di metri venti;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine rifrangenti di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. Il requisito di cui al punto a) del precedente comma 1 può essere derogato in presenza di particolari condizioni, dall'Autorità competente al rilascio del relativo provvedimento.

Articolo 6 - Norme di comportamento.

1. All'interno dei corridoi è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno.
2. Si rimanda ai successivi Capi la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle tipologie di unità da diporto ovvero del praticante le attività ludico - diportistiche disciplinate dal presente regolamento.

CAPO IV - NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA.

Articolo 7 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive,

scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - Requisiti, condizioni divieti e limiti.

1. I natanti da spiaggia possono navigare solo in ore diurne.
2. Qualora si allontanino oltre i trecento metri e fino a un miglio dalla costa è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008.
3. Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza il limite di cui all'art. 60 DM 146/2008, come riportato nella seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. da mt. 3,51 a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. da mt. 4,51 a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. da mt. 6,01 a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. da mt. 7,50 a mt. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,51	9 persone

4. Con esclusione dei natanti da spiaggia, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 39, comma 3 lett. c), del Codice.
5. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, ai natanti da spiaggia è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

CAPO V - MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER)

Articolo 9 - Prescrizioni generali.

1. L'esercizio dell'attività di locazione di moto d'acqua da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
2. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni

subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del Porto di Gallipoli e degli altri Porti del Circondario, ai natanti da spiaggia è fatto divieto di navigare all'interno dei Porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

Articolo 10 - Requisiti e condizioni.

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice per la condotta delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della prescritta abilitazione.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal certificato di omologazione ovvero dalla dichiarazione di conformità CE.

Articolo 11 - Limiti e divieti.

1. Salvo che non sia espressamente vietato, al conduttore di moto d'acqua è consentito:
 - a) durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia:
 - (1) il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai porti del circondario e dai corridoi di lancio di cui al Capo III, nonché l'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri (esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa);
 - (2) la navigazione nei predetti porti e corridoi a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi;
 - b) al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia:
 - (1) il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo da qualsiasi punto della costa;
 - (2) la navigazione a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa non inferiore a 400 metri.
2. Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio ("tender"), può navigare alle condizioni previste dall'art. 56 del DM 146/2008 ed entro il raggio di un miglio dall'unità al cui servizio è posta.
3. Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre la moto d'acqua:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente;
 - c) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, dalle unità trainanti sciatori nautici, dalle unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, dalle persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d) per navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;

- (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) a distanza dalla costa inferiore a metri quattrocento;
 - (4) a distanza superiore a un miglio dalla costa ovvero dall'unità madre al cui servizio è la moto d'acqua stessa è posta in qualità di battello di servizio ("tender");
 - (5) nel periodo notturno e, durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, nella fascia oraria compresa dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
 - (6) oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n.40/2017 in data 18.05.2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 12 – Disposizioni particolari

1. La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
2. Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.
3. Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.
4. Il locatore deve tenere un registro in cui andranno annotati:
 - il numero progressivo, il tipo delle moto d'acqua locate;
 - data ed orario d'inizio e di termine di detto utilizzo;
 - la zona dove viene svolta l'attività ed i relativi limiti;
 - le generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità, gli estremi del documento di identità, il recapito telefonico, il numero del contratto stipulato, il numero delle persone imbarcate e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica;
5. Il registro deve essere custodito come da vigente normativa e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti/verifiche amministrative/penali;
6. Sono vietati la sublocazione e il subnoleggio delle moto d'acqua (dispaccio n° 0002315 del 24/01/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Articolo 13 - Dotazioni di salvataggio.

1. Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).

Articolo 14 – Disposizioni per eventuali deroghe

Le ditte e i cantieri navali regolarmente autorizzati, che necessitano di effettuare prove in mare sulle moto d'acqua oggetto di interventi manutentivi, con eventuali operazioni di alaggio e varo, possono presentare apposita richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle suddette prove anche in deroga alle fasce orarie in cui vige il divieto.

L'eventuale rilascio dell'autorizzazione sarà comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- Obbligo di comunicare preventivamente via telefono/radio VHF alla Capitaneria di Porto di Gallipoli l'orario di effettiva prevista uscita /rientro dell'unità autorizzata;
- La durata della prova sarà limitata al tempo strettamente necessario alla verifica tecnica e dovrà svolgersi ad una distanza superiore ai 400 metri dalla costa ed inferiore ad un miglio dalla costa;
- dovrà essere assicurata la presenza a bordo del titolare/dipendente della ditta incaricato della prova, che dovrà essere regolarmente in possesso della prescritta patente nautica in corso di validità.

CAPO VI- TAVOLA A VELA (WINDSURF/WING FOIL).

Articolo 14 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di tavole a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 15 - Requisiti e condizioni, divieti e limiti.

1. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, l'attraversamento

della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa con vela abbassata. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio. Il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti nonché di tenere rotte più possibili perpendicolari alla linea di costa.

2. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
3. Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di cui all'art. 27, comma 3 lett. c), del Codice, con la tavola a vela è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che praticano il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, a distanza inferiore a metri duecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri cento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
4. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, al conduttore della tavola a vela è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
5. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
6. Per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto 14 anni di età. Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati a persone e/o cose;

Articolo 16 - Dotazioni di sicurezza.

La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona. L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).

CAPO VII - TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 17 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di kitesurf da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 18 - requisiti e condizioni.

1. L'uso del kitesurf è vietato ai minori di anni sedici.
2. Chi utilizza il kitesurf:
 - a) deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) deve assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c) indossa un mezzo individuale di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
3. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.
4. Se si lascia il kitesurf incustodito, il possessore ovvero l'utilizzatore deve avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).
5. Il conduttore della tavola con aquilone deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta.

Articolo 19 - Divieti e limiti.

1. Con il kitesurf è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;

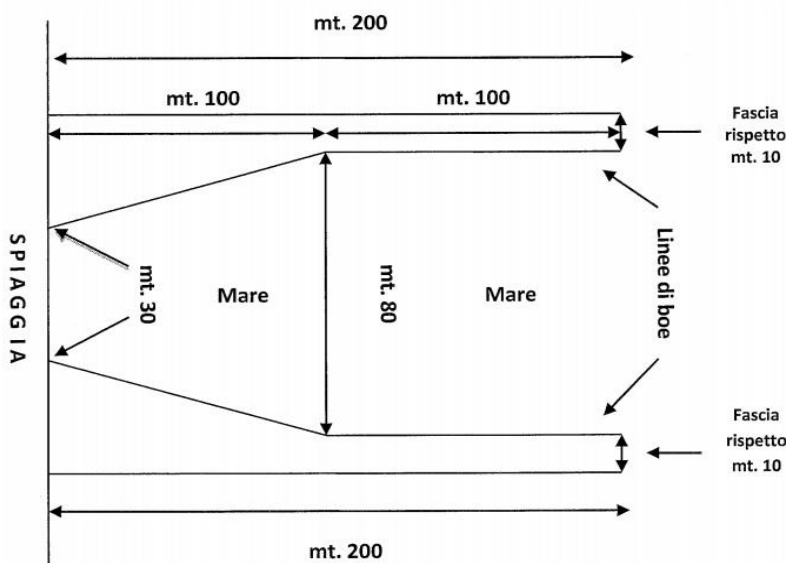
- b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- c) esercitare l'attività:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, a distanza inferiore a metri quattrocento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri trecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 2. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio di cui al successivo articolo 21.
- 3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, al conduttore della tavola con aquilone è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- 4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 20 - Regole per prevenire gli abbordi in mare.

- 1. Quando due unità "KITESURF" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
- 2. Quando due unità "KITESURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra- vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il kite e rallentando;
- 3. Quando un'unità "KITESURF" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il kite e rallentando l'andatura.
- 4. Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 21 - Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta.

1. Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al kitesurf ha le seguenti caratteristiche:
 - a) la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di trenta metri e tende ad ampliarsi - simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a cento metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di ottanta metri. L'ampiezza di ottanta metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo anch'esso esteso cento metri;
 - b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di duecento metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione ove ciascun gavitello è disposto ad una distanza massima di venti metri dall'altro;
 - c) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (sia destro che sinistro) posto al limite della linea dei duecento metri:
 - (1) è di colore arancione ed ha un diametro di ottanta centimetri (con l'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione);
 - (2) è affiancato esternamente da un gavitello di colore nero, dalle medesime dimensioni di cui al punto precedente, il quale riporta la seguente dicitura di opportune dimensioni: "CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF- VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
 - d) per ragioni di sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone e delle persone impegnate in attività connesse con gli usi del mare in zone adiacenti a quelle delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, sono individuate due fasce di rispetto la cui ampiezza pari a metri dieci è misurata, su entrambi i lati, a partire dal margine più esterno, nel secondo tratto di cento metri verso mare del corridoio stesso;
 - e) tali fasce di sicurezza devono essere individuate da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri venti.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Capo III.
3. Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con kitesurf.
4. Il soggetto autorizzato dall'autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:



5. Regole di condotta:

- a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag" (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di cento metri dalla battigia);
 - b) nei cento metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
 - c) l'impiego del corridoio è limitato alle manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia.
6. Chi utilizza il kitesurf:
- a) deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) deve assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
7. è obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio;
8. è vietato lasciare il kitesurf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

CAPO VIII

TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF BODYBOARD).

Articolo 22 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione della tavola sospinta dal moto ondoso da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 23 - Requisiti e condizioni.

1. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del Codice, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dai soggetti individuati all'art. 22 comma 2 e con le condizioni ivi previste.
2. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione e balneazione, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;

- b) durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, nella fascia e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione salvo quanto previsto al successivo articolo 24 in materia di zone dedicate;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) nel periodo notturno;
 - e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - f) all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - g) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Articolo 24 - Zone dedicate.

1. Il divieto di cui all'articolo 23, comma 2 lett. b), non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'autorità competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica oggetto del presente Capo.
2. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso boe e cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella di cui al presente Capo.

CAPO IX – SUP (Stand Up Paddle)

Articolo 25

SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi

Requisiti e condizioni

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 (quattordici) anni compiuti o di 8 anni se assistiti da soggetti che praticano l'attività di insegnamento. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione o il soggetto che svolge tali attività di insegnamento, assume la responsabilità per l'incauto affidamento di tavole a remi (SUP) a persone in difetto dei suddetti requisiti.
2. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola (SUP), di indossare idonea cintura di salvataggio omologata munita di fischietto, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
3. La navigazione con tavola a remi (SUP) all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;
4. Il conduttore di tavola (SUP) dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 (cinque) metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora il mutamento delle condizioni meteo-marine non siano più favorevoli e rendano necessaria/consigliabile tale decisione.

5. La navigazione con la tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Articolo 26

SUP (Stand UP Paddle) – Tavole a remi

Divieti e limiti

1. La condotta della tavola a remi (SUP) è vietata:
 - a) in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 - cinquecento - se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) seguendo il solco ondoso lasciato dietro di sé, dalle unità trainanti sciatori nautici, da quelle svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti di genere, ovvero inseguendo le persone che pratichino il *kitesurf* o *windsurf*, al solo fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a remi (SUP) di evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - e) a distanza superiore a 300 (trecento) metri dalla costa;
 - f) nel periodo notturno;
 - g) negli specchi acquee antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - h) nella zona di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposta a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Gallipoli, al conduttore della tavola a remi (SUP) è fatto divieto di navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
3. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte delle tavole sospinte dal moto ondoso è sempre consentita presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.
4. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Articolo 27

SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi

Zone dedicate

1. Il divieto di cui all'articolo 26, comma 1 lett. E), non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'Ente gestore competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica in questione.
2. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso apposite boe e idonea cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella di che trattasi.

CAPO X - SCI NAUTICO.

Articolo 28 - Prescrizioni generali.

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal DM 26.01.1960 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al presente Capo è altresì soggetto, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di sci nautico da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 29 - Requisiti e condizioni.

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
 - c) lo sciatore deve avere almeno quattordici anni;
 - d) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
2. Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel DM 26.01.1960 e nel DM 146/2008 e a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità trainante deve essere sempre disponibile:
 - a) un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di

- assistenza o soccorso;
 - b) una gaffa;
 - c) per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri.
3. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato decreto ministeriale 26.01.1960, valgono le seguenti disposizioni:
- a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
 - b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.
4. Durante lo svolgimento dello sci nautico, lo sciatore deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.

Articolo 30 - Divieti e limiti.

1. Oltre a quanto previsto dal DM 26.01.1960 e s.m.i., ai fini dell'esercizio dello sci nautico è vietato:
- a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed allo sciatore nautico di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare e sciare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) a distanza inferiore a metri quattrocento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri trecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore a 1 miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di sci nautico all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui alle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XI - PARACADUTISMO ASCENSIONALE.

Articolo 31 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nei Capi I e IX del presente Regolamento e alle norme in materia di sci nautico, di cui al DM 26.01.1960 e s.m.i., cui si rimanda, anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, giacché attività assimilata in base alla Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", in data 19.07.1989, dell'allora Ministero della Marina mercantile.
2. L'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 32 - Requisiti e condizioni.

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
2. L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.
3. Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1, del DM 146/2008.
4. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3D, le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire, soltanto nelle zone di mare consentite navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.
5. Fermi restando i divieti di cui al successivo art. 30, durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino del paracadute, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e

comunque non superiore ai tre nodi, ovvero a remi in mancanza dei predetti corridoi. L'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri dovrà avvenire esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa.

Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, la partenza ed il rientro dell'unità a motore impiegata per il traino deve avvenire, di norma, in linea perpendicolare al profilo di costa e in zone non frequentate da bagnanti.

6. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri dodici, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.
7. La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "cavo-paracadute" trainato e comunque non inferiore a metri cinquanta;
8. Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di centoventi piedi (pari a metri 36,30).
9. L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo due persone e non può svolgere contemporaneamente altra attività.
10. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
11. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
12. Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.
13. Il paracadutista deve avere almeno quattordici anni.
14. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.
15. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Articolo 33 - Divieti e limiti.

1. Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) gareggiare in velocità con altra unità;

- b) sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- c) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, altre unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- d) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri trecento da navi mercantili o galleggianti (metri quattrocento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) a distanza inferiore a metri quattrocento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri trecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore a un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- 3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 40 in data 18 maggio 2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XII - TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI ("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI).

Articolo 35 - Prescrizioni generali.

- 1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo IX del presente Regolamento.
- 2. L'esercizio dell'attività da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie o individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
- 3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli

infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 36 - Requisiti e condizioni.

1. Fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XII, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne.
2. Inoltre, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona abilitata al salvamento acquatico il cui compito è anche quello di sorvegliare i rimorchiati. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato.
4. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 e all'Allegato V al DM 146/2008, recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
5. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altra attività.
6. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
7. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
8. La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri dodici, durante le fasi di esercizio.
9. Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.
10. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti. L'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri dovrà avvenire esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa.
11. Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle

disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il galleggiante gonfiabile può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

12. La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo-galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri venti.

Articolo 37 - Divieti e limiti.

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) a distanza inferiore a metri quattrocento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri trecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri venti;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 40 in data 18 maggio 2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XIII - UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE.

Il presente Capo disciplina, in considerazione di esigenze prettamente locali gli aspetti di sicurezza concernenti l'utilizzazione dei natanti da diporto, utilizzati nell'ambito delle attività di locazione e/o noleggio per scopi ricreativi o per usi turistici di carattere locale; viene di seguito dettata, in particolare, la disciplina delle modalità di condotta delle suddette unità, dettando disposizioni integrative di quelle già sancite, in via generale, dal Decreto Ministeriale 01 Settembre 2021 come modificato dal Decreto Ministeriale 06 aprile 2023 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2024, cui si fa integrale ed espresso rinvio.

Per tutto ciò che riguarda invece i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo si fa espresso ed integrale rinvio alla disciplina di cui al Decreto Ministeriale 01 Settembre 2021, come modificato dal Decreto Ministeriale 06 aprile 2023 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2024, cui si fa integrale ed espresso rinvio, con i corredati allegati, che dovranno essere presentati a mezzo PEC all'indirizzo cp-gallipoli@pec.mit.gov.it;

Sono salve le specifiche disposizioni recate nei Regolamenti di sicurezza del Porto di Gallipoli e degli altri porti del Circondario Marittimo.

Articolo 38 – (disposizioni per lo svolgimento dell'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Il titolare dell'attività ovvero il locatore/noleggiante deve predisporre specifico registro (come da fac simile in Allegato 2) su cui annotare prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto a mezzo di contratti di locazione ovvero di noleggio:
 - Numero progressivo;
 - Data e ora inizio attività;
 - Tipo di impiego dell'unità;
 - Numero identificativo dell'unità;
 - Nominativo dell'utilizzatore;
 - Luogo e data di nascita, residenza, estremi documento identificativo, recapito telefonico, nominativo del conduttore dell'unità ed estremi del titolo abilitativo (patente nautica ovvero titolo professionale marittimo posseduto ove previsto);
 - Numero di persone a bordo (specificando i minori);
 - Zona di operazioni;
 - Orario previsto arrivo in zona e orario previsto rientro.
2. Ai fini del presente regolamento, la raccolta degli elenchi di cui al precedente comma deve essere custodito come da vigente normativa e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti/verifiche amministrative/penali;
3. Il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore il bollettino meteorologico relativo alla zona d'interesse del giorno, e se le condizioni meteomarine fanno supporre che possano concretarsi situazioni di pericolo o rischio per la sicurezza della navigazione, il locatore rifiuta la locazione del natante ovvero si adopera per favorire il rapido rientro di quelle già in navigazione;
4. Il locatore rifiuta la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico – fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità;
5. La moto d'acqua deve essere dotata di un dispositivo di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo ovvero nel caso in cui il conducente non osservi

i limiti di navigazione ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione ovvero della balneazione in generale;

6. La locazione dei natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, kayak, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati e ogni altro mezzo a questi assimilabile, può essere effettuata solo in ore diurne;
7. Per la locazione dei natanti di cui al punto 6 del presente Articolo, non si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente Articolo. Inoltre il Registro di cui al comma 1 può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati: data, ora inizio e fine utilizzo, nome e cognome del conduttore, luogo e data di nascita, estremi documento identificativo, recapito telefonico e zone di navigazione.
8. Fermo restando i limiti di età prescritti all'art. 39, comma 3 del Codice, il natante da spiaggia può essere ceduto in locazione a chi dichiara di saper nuotare. L'esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei suddetti requisiti;
9. Per ogni possibile caso residuale si fa espresso rimando alla pertinente normativa di settore, significando che in potenziali casi di interferenza e/o contrasto, farà sempre fede la norma di rango superiore.
10. Sono vietati la sublocazione e il subnoleggio dei natanti da diporto e delle moto d'acqua (dispaccio nr. 0002315 del 24 gennaio 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Articolo 39 – (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dell'attività di noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al Decreto 1 settembre 2021, come modificato dal Decreto Ministeriale 06 aprile 2023 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2024, cui si fa integrale ed espresso rinvio:

1. Espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ivi inclusa una tabella riportante le seguenti informazioni:
 - a) La dicitura "Circondario Marittimo di Gallipoli – Ordinanza n. _____" con il numero della presente ordinanza;
 - b) La denominazione identificativa corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - c) La dicitura "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO";
2. Prima della partenza, il conduttore del natante adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero le precauzioni da adottare in caso di emergenza;
3. Qualora i natanti siano impiegate in ore notturne, gli occupanti dovranno indossare delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;

CAPO XIV - UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO.

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40 - Campo di applicazione, definizioni, esclusioni, normativa richiamata, forma del contratto.

Il presente Capo disciplina, in considerazione di esigenze prettamente locali gli aspetti di sicurezza concernenti l'utilizzazione dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo, in maniera integrativa rispetto a quanto espressamente previsto dal Decreto Ministeriale 01 Settembre 2021, come modificato dal Decreto Ministeriale 06 aprile 2023 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2024, cui si fa integrale ed espresso rinvio.

1. Il presente Capo disciplina:

- a)** ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 27, commi 6 e 9, del Codice, l'utilizzazione dell'unità da diporto quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per le modalità della loro condotta, da parte di Centri di immersione ovvero Centri di formazione ed addestramento subacqueo professionalmente organizzati per erogare, a qualunque titolo, anche il servizio di supporto tecnico - logistico di superficie nei confronti di subacquei già in possesso di brevetti ovvero di aspiranti al conseguimento di brevetti;
 - b)** ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'esercizio dell'attività di immersione subacquea, con autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in sé e per sé considerata, svolta in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto, indipendentemente dall'utilizzo o meno di un'unità da diporto in appoggio.
- 2.** Per il combinato disposto degli articoli 2, 27, comma 5 e 6, e 65, comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del DM 146/2008, si ha utilizzo dell'unità da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente Capo, in caso di:
- a)** presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione dei subacquei imbarcati;
 - b)** presenza a bordo delle dotazioni indicati agli articoli 90 e 91 del sopra citato DM;
 - c)** presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente Capo.
- 3.** La mancanza di una sola delle condizioni di cui al comma 2 determina la presunzione di utilizzo dell'unità da diporto, impiegata dal Centro di immersione, in attività di noleggio a terzi con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che non sia fornita dal medesimo Centro di immersione prova di trasporto terzi a titolo meramente amichevole ovvero di cortesia.
- 4.** Fatto salvo quanto prescritto al precedente comma 3 e qualora il contratto di utilizzazione dell'unità da diporto in appoggio di superficie all'immersione subacquea di cui al presente Capo non sia stato stipulato per iscritto bensì mediante accordi verbali, l'adempimento dell'obbligo di tenere a bordo i dati dell'attività di immersione, registrati come previsto nel presente Capo, costituisce prova dell'esistenza di un contratto di utilizzazione dell'unità medesima quale appoggio di superficie all'immersione predetta.
- 5.** le norme di cui al presente Capo non si applicano allo snorkeling.
- 6.** le disposizioni recate nella presente Sezione si intendono integrative di quanto disciplinato nelle successive Sezioni di questo Capo.

Articolo 41 - Comunicazione di inizio attività.

- 1.** Ai fini della sicurezza della navigazione nonché della salvaguardia della vita umana in mare, chi intende svolgere nel Circondario marittimo di Gallipoli l'attività di immersioni guidate ovvero finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei, in entrambi i casi a scopo sportivo o ricreativo, con l'impiego di un'unità da diporto in appoggio di superficie, presenta alla Capitaneria, in duplice esemplare, una comunicazione conforme al modello in allegato.
- 2.** Alla comunicazione è accluso anche quanto segue:
 - a)** dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese attestante la specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o

ricreativo. Per le associazioni sportive dilettantistiche è sufficiente copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- b) indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell'attività;
 - c) copia integrale dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all'ormeggio dell'unità da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo e alaggio;
 - d) elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singola unità;
 - e) copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero, in caso di natanti da diporto, la seguente documentazione in copia:
 - (1) dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singola natante da diporto;
 - (2) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto provvisto di marcatura CE;
 - (3) licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le sei miglia dalla costa);
 - f) copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
3. Il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e vistato dall'Ufficio ricevente per attestarne l'avvenuta presentazione, è restituito all'interessato e va conservato presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante, in copia fotostatica, con i relativi allegati, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
4. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati nella precedente comunicazione (sostituzione ovvero aggiunta di unità, ecc.), ai fini del prosieguo dell'attività, deve essere comunicata entro quindici giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione nonché allegando la documentazione richiesta. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto già comunicato alla Capitaneria.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 241/90 l'attività annunciata può essere iniziata alla data della presentazione della comunicazione in parola.
6. L'osservanza delle disposizioni recate nel presente Capo non esonera l'interessato, che intenda svolgere detta attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente Capo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone o cose.

Articolo 42 - Requisiti, obblighi di sicurezza e divieti di carattere generale.

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Gallipoli, costituiscono attività subacquee a scopo

sportivo o ricreativo:

- a)** le immersioni organizzate o eseguite, con ovvero senza l'appoggio di unità da diporto, dal:
 - (1)** Centro di immersione che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);
 - (2)** Centro di formazione ed addestramento subacqueo che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche);
- b)** le immersioni, con o senza appoggio di unità da diporto, effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con ovvero senza supporto logistico da parte di un Centro di Immersione.

2. L'esercizio dell'immersione subacquea è vietato:

- a)** a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
- b)** a distanza inferiore a metri duecento dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero qualunque installazione fissata ovvero ancorata al fondo marino;
- c)** nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di immersione subacquea di cui al presente Capo - con ovvero senza l'impiego di un mezzo nautico in appoggio di superficie - all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

4. L'ecosistema marino costiero deve essere sempre tutelato e, pertanto, tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale. Chi pratica l'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo è tenuto a:

- a)** informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- b)** non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- c)** non ancorare sui fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- d)** non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (stick di luce chimica, piombi, retini, ecc.);
- e)** segnalare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria la presenza di:
 - (1)** rifiuti o materiali ritenuti nocivi ovvero pericolosi;
 - (2)** reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati;
 - (3)** ordigni esplosivi o presunti tali. In particolare, il subacqueo deve astenersi dal toccare o altrimenti determinare uno spostamento dell'oggetto e deve mantenersi a debita distanza dallo stesso indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione.

5. Prima che abbia inizio l'attività subacquea, il Centro di Immersione ovvero la Guida ovvero l'Istruttore deve eseguire una valutazione che consideri almeno i seguenti presupposti:

- a)** maree e correnti in zona;
- b)** natura e profondità del fondale nonché presenza di eventuali ostacoli (condutture, cavidotti, relitti, ecc.);
- c)** visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
- d)** metodi di entrata e di uscita dall'acqua (anche in relazione alle caratteristiche dell'eventuale unità di appoggio);
- e)** presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;

- f) livello di preparazione necessaria in capo ai partecipanti per affrontare l'immersione e possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento.
6. Prima che abbia inizio l'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni concernenti l'immersione da eseguire; in particolare per quanto attiene:
- a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito da visitare mostrando, ove ritenuto necessario, anche schemi grafici, foto o riprese video;
 - b) itinerario da seguire in acqua;
 - c) condizioni della corrente e del battente d'acqua;
 - d) organismi viventi che possono essere incontrati ovvero osservati;
 - e) le regole, le modalità, i metodi e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelli più opportuni per immergersi ed uscire dall'acqua;
 - f) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
 - g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
 - h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
 - i) ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.
7. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, che del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.
8. Il Centro di Immersione ovvero il Centro di formazione e addestramento deve avvalersi di personale rispettivamente in qualità di Guida ovvero Istruttore, in possesso di abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza e che sia dotato di una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. L'attrezzatura fornita in uso ai subacquei, da parte del Centro di Immersione ovvero del Centro di formazione e addestramento, deve essere verificata e controllata prima di iniziare l'attività e deve essere in perfetto stato di efficienza secondo i migliori standard nazionali ed internazionali.
9. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nei singoli Capi del presente regolamento, tutte le unità da traffico, pesca, diporto, ecc. in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore a metri cento dai segnali indicanti l'attività subacquea.

Articolo 43 - disposizioni generali per l'uso dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo.

1. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico dell'unità (progressivo su due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'allegato, seguito dalla lettera "S" - immersione subacquea) devono essere apposti esternamente allo scafo su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno cinquanta metri, nonché resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento. Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui sia utilizzata, quale unità appoggio, un'unità iscritta nei pubblici registri tenuti dall'Autorità marittima.
2. Il soggetto erogante servizi di immersione guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto

logistico di superficie:

- a)** espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento delle unità, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - (1)** la dicitura "Capitaneria di Porto di Gallipoli - ordinanza n. ", con il numero della presente ordinanza;
 - (2)** la denominazione identificativa corrispondente a quella riportata sulle unità da utilizzare;
 - (3)** la dicitura "CENTRO D'IMMERSIONE" ovvero anche "CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO", a seconda dei casi;
 - b)** inoltre, se utilizza l'unità da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente Capo:
 - (1)** cura la completezza e regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previsto dal presente regolamento nonché dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere nonché cura la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - (2)** si attiene a quanto prescritto all'art. 54 e all'allegato V del DM 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenere a bordo), di cui alla tabella in allegato nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, effettuata come previsto nel presente Capo, quale prova del contratto di utilizzazione dell'unità in appoggio di superficie per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni di cui al presente Capo costituiscono documenti di bordo e sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare;
 - (3)** tiene l'unità e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto di utilizzazione, mette la a disposizione adeguatamente attrezzata, completa di tutti i mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza (art. 54 e allegati V del DM 146/2008), supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 ed aggiuntive ove previste dal presente regolamento, tenute in perfetta efficienza secondo i migliori standard nazionali e internazionali e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche in regolare corso di validità secondo la normativa vigente;
- 3.** Quando siano trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni settantacinque chilogrammi di materiale imbarcato (art. 60, comma 3, DM 146/2008).
- 4.** Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, l'attraversamento, con l'unità da diporto in appoggio, della fascia di mare prioritariamente destinata alla balneazione per raggiungere ovvero lasciare il luogo di immersione, è consentito:
- a)** durante gli orari prioritariamente riservati alla balneazione, servendosi dei corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi;
 - b)** al di fuori degli orari suddetti, alle seguenti condizioni:
 - (1)** con rotta perpendicolare al profilo di costa ed alla velocità minima che assicuri il controllo e il governo del mezzo con scafo in dislocamento e comunque non superiore a tre nodi;
 - (2)** con la massima prudenza monitorando costantemente le acque interessate dalla navigazione in atto affinché vi sia sufficiente libertà di manovra, senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - (3)** per raggiungere luoghi comunque non frequentati da bagnanti.

5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
6. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice in merito all'obbligatorietà della patente nautica.
7. La comunicazione di cui al precedente articolo 42 e gli altri documenti prescritti a bordo dal presente Capo nonché dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.

Articolo 44 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione con il supporto di unità da diporto.

1. Nei casi di cui al presente Capo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008, l'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie all'immersione, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive per ragioni di sicurezza connesse anche alla morfologia dei luoghi:
 - a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - c) stralcio cartografico della zona con l'indicazione della località di immersione in atto, di facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo, per agevolare le ricerche di eventuali dispersi.
2. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a), del DM 146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio dell'unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore di cui al precedente articolo 44, comma 6 ovvero 7, a seconda dei casi, pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
4. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, ovvero nel caso di prestazione del solo servizio di supporto logistico di superficie, a bordo dell'unità deve essere presente una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.
5. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data

03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla Sezione IV ed alla Sezione V - Parte C - del presente Capo, svolte in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.

Articolo 45 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione SENZA il supporto di unità da diporto.

1. Durante le immersioni subacquee, con partenza da terra, di cui al presente Capo, il Centro di immersione ovvero il Centro di formazione ed addestramento garantisce, sul luogo di partenza a riva, la presenza di quanto segue:
 - a) mezzo di comunicazione (anche il telefono cellulare) che consenta di contattare i centri di soccorso;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - c) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A allegata al DM 279/1988 e s.m.i. e di una maschera di insufflazione;
 - d) una bombola di riserva di almeno dieci litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra;
 - e) in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al punto precedente, è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;
 - f) unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467.
2. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, svolta senza unità da diporto in appoggio, deve essere garantita la presenza di una persona nel luogo di partenza a terra capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza, per consentire eventualmente il successivo ricovero per il trattamento delle patologie subacquee.

Articolo 46 - Segnalamenti diurni e notturni per l'immersione con il supporto di unità da diporto.

1. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione di attività di cui al presente Capo, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del DM 146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, dello stesso articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla Colreg 72, deve mostrare:
 - a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;

- b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di trecento metri di distanza.
4. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.
 5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, deve essere disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.

Articolo 47 - Segnalamenti diurni e notturni per l'immersione SENZA il supporto di unità da diporto.

1. Nelle immersioni subacquee svolte in gruppo senza supporto di unità da diporto, i partecipanti all'immersione possono segnalare l'intero gruppo con un singolo galleggiante rispondente ai requisiti prescritti al comma 1 e 2 dell'art. 91 del DM 146/2008 ed osservando i successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 91. La Guida o l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, succitati, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si allontani accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.
4. In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in posizione che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
5. In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante di cui all'art. 130 DPR 1639/1968.

SEZIONE II IMMERSIONE GUIDATA

Articolo 48 - Generalità.

1. L'effettuazione di immersioni guidate svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di immersione, come definito al precedente art. 2 del presente regolamento, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.
3. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di immersione, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.

Articolo 49 - La Guida per le immersioni guidate.

- 1.** La Guida ricopre il ruolo di “responsabile dell'immersione” nelle attività subacquee che pianifica e conduce e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
- 2.** Prima che abbia inizio l'immersione guidata, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
 - a)** denominazione del Centro di immersione;
 - b)** data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo (specificando che si tratta di immersione guidata), tipologia dell'immersione (specificando se con partenza da riva ovvero da unità appoggio), tipo di gas respirabile utilizzato, indicazione delle coppie laddove costituite, ecc.;
 - c)** per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto e nominativo della Guida che ne ha la responsabilità durante l'immersione stessa;
 - d)** nominativo della Guida, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta rintracciabilità;
 - e)** estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
 - f)** nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica, responsabile dell'unità appoggio impiegata per il trasferimento sul luogo di immersione guidata nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
 - g)** nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale, in assistenza alla Guida, che rimane a terra ovvero a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione guidata.
- 3.** Il Centro di immersione consegna copia della registrazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a bordo dell'unità utilizzata in appoggio.

La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione guidata.
- 4.** Al rientro in sede, la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni a quanto già registrato ai sensi del precedente comma 2.
- 5.** Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.
- 6.** Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.
- 7.** Nell'effettuazione dell'immersione, la Guida:
 - a)** in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b)** salvo il divieto di cui al precedente art. 49, comma 2, non può guidare in immersione più di sei subacquei simultaneamente ovvero non più di quattro nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata in ambiente

subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei guidati.

8. Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai predetti subacquei guidati.

SEZIONE III IMMERSIONE DIDATTICA

Articolo 50 - Generalità.

1. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente al Centro di formazione ed addestramento subacqueo, come definito al precedente articolo 2 del presente regolamento ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di formazione ed addestramento subacqueo, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove prescritto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.
4. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate. I suddetti limiti non esonerano l'Istruttore dall'adottare ulteriori cautele in base al prudente apprezzamento della situazione contingente, all'esperienza tecnico-subacquea e alla diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 51 - L'Istruttore per le immersioni didattiche.

1. L'Istruttore ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e dirige e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
2. L'Istruttore registra nonché deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli (via fax 0833.264023 - oppure tramite e-mail cpgallipoli@mit.gov.it) anche le seguenti informazioni conformemente al modello in allegato:
 - a) denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
 - b) data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo;
 - c) nominativo degli allievi partecipanti;
 - d) nominativo dell'Istruttore responsabile, didattica presa a riferimento per lo svolgimento dell'attività (qualora l'Istruttore sia munito di brevetti rilasciati da più didattiche) e recapito

- telefonico cellulare di pronta rintracciabilità;
- e) nominativo degli eventuali aiuto-istruttori, didattica di appartenenza, tipo di brevetto posseduto e recapito telefonico di pronta rintracciabilità;
 - f) indicazione del corso, tipologia dell'immersione (tipo di gas respirabile utilizzato, ecc.);
 - g) estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
 - h) nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
 - i) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità della persona, diversa dall'Istruttore e dall'Aiuto-istruttore, in assistenza a terra ovvero a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione didattica.
3. Salvo comunque il divieto di cui al precedente art. 51, comma 3, nell'effettuazione dell'immersione didattica, l'Istruttore deve:
- a) operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
 - b) rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza.
4. L'Istruttore consegna copia della comunicazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenza da riva) ovvero a bordo dell'unità se utilizzata in appoggio.
5. Al rientro in sede, l'Istruttore annota in calce alla registrazione di cui al precedente comma 2 le eventuali variazioni successivamente intervenute nonché l'orario effettivo di fine attività di immersione.
6. La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione didattica.
7. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio dell'Istruttore, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere comunicato tempestivamente all'Autorità marittima.
8. Nell'effettuazione dell'immersione, il subacqueo discende si attiene alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
9. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di formazione ed addestramento subacqueo, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

SEZIONE IV

IMMERSIONE SVOLTA IN FORMA PRIVATA PER PROPRIO CONTO

Articolo 52 - Generalità.

1. La pratica subacquea con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con ovvero senza il supporto di unità appoggio, è soggetta all'osservanza delle disposizioni della presente Sezione.
2. Ciascun praticante l'attività di immersione in forma privata, deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione).

Articolo 53 - Immersioni private svolte CON ovvero SENZA il supporto di unità da diporto.

1. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice, in merito all'obbligatorietà della patente nautica, nonché agli articoli 54, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008 in merito alle disposizioni di sicurezza relative.
2. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con partenza da terra ovvero da bordo con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione.
3. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre l'immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie e senza la presenza della Guida in accompagnamento durante l'immersione.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3, il Centro di immersione conserva, ai fini del presente regolamento, la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza ed utilizzo dell'unità; completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza; completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione; presenza di copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate; qualsiasi forma di assistenza erogata al privato che pratichi l'immersione per proprio conto.
5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
6. Per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui alla presente Sezione, prima che abbia inizio l'attività suddetta fruita dal privato praticante l'immersione per proprio conto, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del Centro di immersione che fornisce supporto logistico di superficie;
 - b) data, ora inizio e durata prevista dell'attività specificando che si tratta di supporto tecnico-logistico di superficie;
 - c) luogo dell'immersione principale ed alternativo;
 - d) per ciascun subacqueo che fruisce del supporto logistico di superficie: nome e cognome, brevetto posseduto;
 - e) nel caso di unità fornita dal Centro di immersione: estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
 - f) nominativo della persona che rimane a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione e recapito telefonico di pronta rintracciabilità.
7. La registrazione dei dati conformemente al comma 6 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa

deve essere a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

8. In virtù della posizione di garanzia di cui al precedente comma 4, il Centro di immersione assicura la presenza, a bordo dell'unità concessa in appoggio di superficie, di una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMMERSIONE IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 54 - Generalità.

1. In caso di immersioni subacquee guidate, didattiche ovvero svolte in forma privata, con penetrazione in caverna, in grotta o in relitto, oltre a quanto previsto nella Sezione I e nelle rispettive Sezioni II, III e IV del presente Capo, si osservano le particolari disposizioni della presente Sezione.
2. Prima di iniziare la penetrazione all'interno della caverna, grotta, relitto, la Guida ovvero l'Istruttore deve valutarne la praticabilità in relazione alle condizioni in atto nel sito da visitare, assumendosene la responsabilità civile e penale.
3. Dalla presente regolamentazione sono esplicitamente escluse le attività di speleologia eseguite con finalità scientifica o esplorativa.

PARTE A

IMMERSIONE GUIDATA IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 55 - Immersione guidata con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. Il Centro di immersione che intenda svolgere attività professionale finalizzata all'accompagnamento di subacquei sportivi o ricreativi in caverna, in grotta o in relitto deve operare con personale, in qualità di Guida, in possesso di specialità idonea all'attività di immersione rispettivamente in caverna, in grotta o in relitto.
2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
3. È vietata l'immersione notturna in grotta nonché in relitto che preveda soste decompressive salvo che la Guida, a seguito di una valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicuro il rientro a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) ovvero a bordo (nel caso di immersione con unità appoggio) di tutti i subacquei, partecipanti all'immersione, in possesso di brevetto abilitante alla decompressione rilasciato da qualunque didattica riconosciuta.
4. Per l'immersione guidata in caverna è sufficiente che ciascun subacqueo guidato sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna (o superiore), rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente (due stelle, advanced, ecc.).
5. Le immersioni guidate in caverna che prevedano soste decompressive sono consentite

esclusivamente ai subacquei di cui al precedente al comma 3 purché in possesso di brevetto abilitante alla decompressione, rilasciato da qualunque didattica riconosciuta.

6. Possono essere guidati in immersioni subacquee in grotta e in relitto esclusivamente subacquei in possesso del relativo brevetto abilitativo rilasciato da didattica riconosciuta.
7. Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei accompagnati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto ed assumendosi tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai subacquei partecipanti. In caso di gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, valgono per tutti i partecipanti i limiti del brevetto di livello inferiore.
8. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione in grotta ovvero in relitto, deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), nonché equipaggiato con le attrezzature stabilite dalla didattica di appartenenza a seconda del tipo di immersione praticata.
9. Sia in caverna che in grotta che in relitto, è consentita l'immersione guidata di un gruppo di subacquei. In tal caso, il numero dei subacquei facenti parte del gruppo guidato non può essere superiore a quattro.
10. Sia in grotta sia in relitto è vietata la penetrazione a più di un gruppo per volta salvo che la Guida, a seguito di valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicura la penetrazione a più di un gruppo per volta.
11. Prima che abbia inizio l'immersione guidata di cui al presente articolo, la Guida in qualità di responsabile dell'immersione registra i dati conformemente all'art. 51 comma 2.

PARTE B

IMMERSIONE DIDATTICA IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 56 - Generalità.

1. L'effettuazione di attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni con penetrazione in grotta, in caverna o in relitto, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente ai Centri di formazione ed addestramento subacqueo espressamente specializzati per tali attività, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli della presente Parte.
2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dai predetti enti, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e gli Aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate.

Articolo 57 - Immersione didattica con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. L'Istruttore impegnato nelle attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni in caverna, in grotta o in relitto deve possedere le abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le specifiche attività.

2. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti di cui alla presente Sezione.
3. Prima di ogni immersione l'Istruttore deve illustrare agli allievi le regole, le modalità, le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
4. L'Istruttore deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto e rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
5. Nell'effettuazione dell'immersione per il conseguimento di brevetti, i subacquei discenti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
6. L'Istruttore registra nonché deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, trasmettere alla Sala Operativa della Capitaneria (via fax 0833.264023 - oppure tramite e-mail cpgallipoli@mit.gov.it), una comunicazione conformemente all'art. 51, comma 2.

PARTE C

IMMERSIONE SVOLTA IN FORMA PRIVATA PER PROPRIO CONTO IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 58 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. Le immersioni in caverna sono consentite a chi sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna o superiore, rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente (due stelle, advanced, ecc.).
2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
3. In caso di immersione di un gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, devono valere per tutti i partecipanti i limiti del brevetto inferiore.
4. Per ciò che concerne le procedure di sicurezza e le attrezzature tecniche di dotazione, i subacquei impegnati nelle penetrazioni in grotta ovvero in relitto devono attenersi a quanto previsto dalle rispettive didattiche di appartenenza che hanno rilasciato il relativo brevetto.
5. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione con penetrazione in grotta o in relitto deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie).
6. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.
7. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre autonomamente l'immersione in caverna, in grotta ovvero in relitto, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi il servizio di supporto logistico di appoggio di superficie di cui all'art. 54; in tal caso si applicano le disposizioni ivi previste.
8. La registrazione dei dati conformemente all'art. 54, comma 6, per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui al presente articolo, costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di

accertamenti amministrativi o penali.

CAPO XV - PESCA SPORTIVA SUBACQUEA.

Articolo 59 - Divieti e limiti.

1. L'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinata dagli artt. 128-bis e ss. del DPR 1639/1968, dal DM 249/1987 e dal D.lgs. 4/2012.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare la pesca subacquea sportiva all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. Ai sensi del dispaccio n. 221947 in data 28.06.2002 del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del dispaccio n. 9184 in data 23.01.2008, come richiamato al punto d. del Dispaccio n. 55215 in data 09.06.2008, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'utilizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dagli artt. 128 bis e ss. del DPR 1639/1968, poiché comprovanti condotte di pesca antisportive ed antiecologiche (ad es. impiego, nella pesca subacquea, di propulsori anche subacquei - c.d. maialini - per farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare), è consentito esclusivamente a scopo sperimentale e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale.
4. Se per raggiungere la zona di mare in cui è consentita tale attività è necessario dover attraversare a nuoto zone frequentate da bagnanti o prioritariamente riservate alla balneazione, l'interessato deve assicurare il fucile, in posizione di non armamento, al segnalamento di cui all'art. 130 DPR 1639/1968 per tutta la durata del trasferimento stesso. È consentito tenere il fucile in posizione di armamento solo durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea.

CAPO XVI - SNORKELING

Il presente Capo disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, lo svolgimento dell'attività di snorkeling individuale, guidato (cd. Seawatching) e trainato, nelle acque del Circondario marittimo di Gallipoli.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si fa inoltre rinvio alle disposizioni dell'Ordinanza di sicurezza balneare nel suo stato di vigenza.

Art. 60 – Prescrizioni generali

1. In generale, oltre a quanto specificatamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento, chiunque intenda effettuare attività di snorkeling è tenuto a:
 - informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di osservazione;
 - non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
 - non ancorare su fondali che ospitano praterie di posidonia oceanica o altre fanerogane marine né sul coralligeno;
 - non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
 - in caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi, non toccare l'oggetto mantenendosi a debita distanza dallo stesso; del rinvenimento dovrà essere immediatamente informata la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli;
 - segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali

pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

2. I praticanti lo snorkeling, qualunque sia la finalità dell'attività (individuale e/o guidata), hanno l'obbligo di segnalarsi quando si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione come definite dall'Ordinanza di sicurezza balneare nel suo stato di vigenza.
3. La posizione in acqua deve essere segnalata:
 - durante le ore diurne con apposito pallone di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola). In caso di attività effettuata mediante l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, la suddetta bandiera deve essere issata sul mezzo nautico e i praticanti lo snorkeling dovranno operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico. Qualora il praticante lo snorkeling operi al di fuori di tale distanza dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
 - Qualora l'attività venga esercitata in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne, dovrà essere posizionata, sul galleggiante o sull'unità utilizzata, una luce lampeggiante gialla, visibile a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a mt 300. Ogni praticante dovrà altresì essere munito di una pila personale.
4. Qualora i praticanti lo snorkeling siano accompagnati da un mezzo nautico e l'attività di snorkeling avvenga totalmente o in parte all'interno del limite delle acque riservate alla balneazione, come definite dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare nel suo stato di vigenza, l'unità dovrà essere ancorata/ormeggiata fuori dette zone.

Art. 61 – Dotazioni di sicurezza del mezzo nautico utilizzato per effettuare attività di snorkeling

1. Qualora per raggiungere il sito di osservazione venga utilizzato un mezzo nautico è necessario che:
 - lo stesso sia equipaggiato in relazione alla navigazione da effettuarsi e tenuto conto del numero di persone trasportate;
 - a bordo sia sempre presente un idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza;
 - il numero massimo di persone trasportabili sia quello risultante dai prescritti documenti di bordo;
 - vengano esposti, a bordo dell'unità, i segnalamenti diurni e notturni prescritti dalla "Convezione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare".

SEZIONE I

Art. 62 - Attività di Snorkeling guidato condotta dai centri di immersione

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Gallipoli, le attività consistenti nel fornire servizi di snorkeling guidato (cd. Seawatching) sono subordinate all'osservanza, da parte dei fornitori del servizio, degli adempimenti e delle prescrizioni di seguito indicati:
 - l'istruttore subacqueo esercente l'attività di snorkeling guidato deve essere munito di idoneo brevetto, rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute, e devono operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta;
 - ogni istruttore subacqueo non potrà guidare in attività più di 12 (dodici) praticanti lo snorkeling quando si operi in condizioni di buona visibilità e non più di 6 (sei) praticanti lo snorkeling quando si operi in condizioni di scarsa visibilità;
 - Ogni istruttore subacqueo dovrà monitorare i partecipanti tutto il tempo dell'attività e dovrà essere in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza. Nel caso in cui segua i

partecipanti in acqua, dovrà essere facilmente riconoscibile dagli stessi.

- L'attività dovrà essere effettuata esclusivamente in condizioni meteomarine assicurate favorevoli, in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.
- Ogni esercente dovrà mettere a disposizione dei praticanti l'attività di snorkeling la seguente attrezzatura, a norma, in ottime condizioni e revisionata regolarmente:
 - Maschera;
 - Aeratore (snorkel);
 - Pinne;
 - Muta shorty (se appropriata);
 - Ausilio al galleggiamento (se appropriato).
- Prima di ogni attività l'istruttore deve illustrare ai partecipanti le regole, le modalità, le tecniche ed ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività didattica programmata, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - Localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;
 - Itinerario che si seguirà in acqua;
 - Condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
 - Pericoli generici dell'attività e quelli particolari del sito di osservazione;
 - Ogni altra informazione che il fornitore del servizio o l'istruttore ritenga utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'attività.
- Il fornitore del servizio, prima dell'effettuazione dell'attività di snorkeling guidato, dovrà far pervenire alla Capitaneria di porto di Gallipoli comunicazione di esecuzione dell'immersione didattica. Tale informativa dovrà contenere la precisa indicazione del punto o dei punti di osservazione.

2. Resta inteso che il mero utilizzo di unità da diporto per la successiva attività di snorkeling, non associato alla fornitura dei servizi di cui al presente articolo, è da ricondursi all'uso commerciale delle unità da diporto secondo le previsioni di cui al Capo XII del presente provvedimento nonché del Decreto Ministeriale 01 Settembre 2021, come modificato dal Decreto Ministeriale 06 aprile 2023 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2024, cui si fa integrale ed espresso rinvio.

Art. 63 – Unità da diporto utilizzata dai centri di immersione in appoggio all'attività di snorkeling guidato.

1. I praticanti l'attività di snorkeling guidato (cd. Seawatching) fuori dalle acque riservate alla balneazione dovranno essere sempre accompagnati da almeno un mezzo nautico di appoggio.
2. Le unità da diporto utilizzate come mezzi nautici di appoggio per attività di snorkeling guidato, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, le cui norme devono intendersi integralmente richiamate, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del predetto Decreto Ministeriale.
3. Le predette unità devono avere a bordo:
 - un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo batteria di bordo);
 - tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittima, Ospedali, Guardie Mediche, Centri Iperbarici);
 - megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
4. A bordo del mezzo nautico, qualora l'istruttore subacqueo segua i praticanti in acqua, dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso di adeguata

abilitazione al comando condotta dell'unità nonché esperta nel nuoto e abilitata al primo soccorso e all'uso delle attrezzature in dotazione.

5. Le organizzazioni didattiche e i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano fornire nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli servizi di snorkeling guidato a scopo turistico o sportivo, utilizzando come unità appoggio natanti da diporto stazionanti nel medesimo Circondario, devono uniformarsi alle disposizioni concernenti l'utilizzo commerciale di natanti da diporto.
6. Chiunque intenda esercitare attività di snorkeling guidato mediante l'utilizzo di imbarcazioni/navi da diporto, dovrà essere iscritto secondo le modalità previste dal D.Lgs 171/2005 e ss.mm.ii. presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento dell'attività, nonché essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze, previsti dalle norme vigenti.
7. L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative, per operare in particolari zone a fruizione limitata.

Art. 64 - Attività di snorkeling guidato effettuata da terra senza l'ausilio del mezzo nautico

1. Durante l'attività di snorkeling guidato, presso il luogo di partenza da terra, che dovrà essere sempre presidiato e dal quale i praticanti non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:
 - Una bombola da almeno 10 litri ogni cinque praticanti lo snorkeling, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
 - Una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n.279 e una maschera di insufflazione;
 - Un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;
 - Tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittima, Ospedali, Guardie Mediche).

SEZIONE II

Snorkeling trainato

Articolo 66 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nella presente Sezione è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo XI del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di snorkeling trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 65 - Requisiti e condizioni.

- 1.** Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a)** fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XII, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne;
 - b)** deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
- 2.** Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
- 3.** Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 e nell'allegato V del DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a)** di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b)** di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c)** di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d)** di una gaffa;
 - e)** per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai trenta metri;
 - f)** di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
- 4.** L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
- 5.** La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
- 6.** La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri dieci né superiore a metri trenta durante le fasi di esercizio.
- 7.** Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
- 8.** Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'art. 130 del DPR 1639/1968.
- 9.** Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo snorkeling per volta.
- 10.** Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
- 11.** Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-

nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 67 - Divieti e limiti.

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui alla presente sezione è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) a distanza inferiore a metri quattrocento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri trecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Capo, è fatto divieto:
 - a) di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo;
 - b) di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XVII - JETLEV FLYER.

Articolo 68 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione del jetlev flyer da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché

devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 69 - Requisiti e condizioni.

1. L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza del jetlev flyer ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore del jetlev flyer:
 - a) deve essere titolare di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a), del Codice;
 - b) deve avere un'età minima di diciotto anni;
 - c) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - d) deve indossare una cintura di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
3. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dall'unità jet allacciata alle spalle del conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 66. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore del jetlev flyer per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti. L'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri dovrà avvenire esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa.
4. Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 66 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
5. In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il jetlev flyer deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare ogni qual volta il conduttore- locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.

Articolo 70 - Divieti e limiti.

1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare il jetlev flyer:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri dieci dalla superficie acquea;
 - c) nel periodo notturno;

- d) a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;
 - e) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del DM 146/2008;
 - f) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del jetlev flyer di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - g) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - i) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
 3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del jetlev flyer dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del jetlev flyer usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 40 in data 18 maggio 2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità.
 4. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente Capo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).

CAPO XVIII - FLYBOARD.

Articolo 71 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione o noleggio del flyboard da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. La cessione in uso a terzi del solo apparato jet vincolato agli arti inferiori dell'utilizzatore, non munito di dispositivi di gestione autonoma dei comandi della relativa moto d'acqua, configura ipotesi di noleggio del flyboard, con conseguente applicazione della relativa disciplina di cui al precedente Capo XII, salvo che il conduttore della moto d'acqua non dimostri che la cessione è avvenuta a titolo meramente amichevole.
4. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono

ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 72 - Requisiti e condizioni.

1. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore del flyboard:
 - a) deve essere munito di patente nautica, se mantiene i comandi della moto d'acqua, erogatrice della spinta propulsiva convogliata al flyboard utilizzato;
 - b) deve avere un'età minima di diciotto anni;
 - c) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - d) deve indossare una cintura di salvataggio, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
2. Nel caso in cui sia il conduttore della moto d'acqua a mantenere la condotta della stessa, gestendone i relativi comandi, fermo restando per il medesimo l'obbligo di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a) del Codice, l'utilizzatore del flyboard deve aver compiuto almeno gli anni sedici, e indossare una cintura di salvataggio ai sensi del precedente comma 1, lettera c).
3. Durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità jet vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 69. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore del flyboard per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti. L'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri dovrà avvenire esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa.
4. Al di fuori del periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente, sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 69 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
5. In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il flyboard deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.

Articolo 73 - Divieti e limiti.

1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare il flyboard:
 - a) Per gareggiare in velocità;
 - b) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri dieci dalla

- superficie acquea;
- c) nel periodo notturno;
 - d) a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;
 - e) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del DM 146/2008;
 - f) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del flyboard di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - g) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - i) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Gallipoli e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del flyboard dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del flyboard usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 40 in data 18 maggio 2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità.
4. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente Capo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).

CAPO XIX

SEABOB e SEA SCOOTER

Articolo 74

(Disposizioni generali)

L'esercizio dei dispositivi denominati seabob e sea scooter, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.

Tale attività è consentita esclusivamente:

1. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;

2. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
3. ad una distanza superiore ai 200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare;
4. durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, la partenza e l'atterraggio devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capo III del presente Regolamento.

Articolo 75

(Divieti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
7. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
8. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
9. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:

- a) gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
- b) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 76

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. età minima per l'utilizzo 14 anni;
2. taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
3. presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;

4. deve essere utilizzato un segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida.

CAPO XX

E-BIKE e E-FOIL

Articolo 77

(Disposizioni generali)

L'esercizio dei dispositivi denominati e-bike, e-foil, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.

Tale attività è consentita esclusivamente:

1. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
2. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
3. ad una distanza superiore ai 200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare;
4. durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, la partenza e l'atterraggio devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capo III del presente Regolamento.

Articolo 78

(Divieti)

L'esercizio dell'attività è vietato:

1. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
2. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
3. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
5. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
6. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
7. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
8. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
9. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:

- a) gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;

- b) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 79

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. età minima per l'utilizzo 16 anni;
2. obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni e indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione;
3. obbligo di assicurazione.

[Allegato 1](#)

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE DELL'IMMERSIONE DIDATTICA

DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA DI GALLIPOLI ALMENO DUE ORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'IMMERSIONE DIDATTICA
(e-mail cpgallipoli@mit.gov.it)

COPIA DELLA PRESENTE DEVE ACCOMPAGNARE I DOCUMENTI DI BORDO SE L'ATTIVITÀ
DI IMMERSIONE È SVOLTA CON IL SUPPORTO LOGISTICO DI UNA UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO

- 1) DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO:

--

- 2) DATA, ORA INIZIO, DURATA E LUOGO DELL'IMMERSIONE PRINCIPALE ED ALTERNATIVI:

--

3) **NOMINATIVO DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI:**

4) **NOMINATIVO DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE, DIDATTICA PRESA A RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'IMMERSIONE (QUALORA L'ISTRUTTORE SIA MUNITO DI BREVETTI RILASCIATI DA PIU DIDATTICHE) E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA**

REPERIBILITÀ:

5) **NOMINATIVO DEGLI EVENTUALI AIUTO-STRUTTORI, DIDATTICA DI APPARTENENZA, TIPO DI BREVETTO POSSEDUTO E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA REPERIBILITÀ:**

6) **INDICAZIONE DEL CORSO, TIPOLOGIA DELL'IMMERSIONE (TIPO DI GAS RESPIRABILE UTILIZZATO, ECG):**

7) **UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATA IN APPOGGIO** (marcare la casella con la X): ☐ SI ☐ NO
(IN CASO AfferMATIVO, INDICARE ESTREMI ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DALL'AUTORITÀ MARITTIMA OVVERO IDENTIFICATIVO NUMERICO SE TRATTASI DI UNITÀ NON ISCRITTA):

8) **NOMINATIVO, ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL CONDUTTORE RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO SUL LUOGO DI IMMERSIONE NONCHÈ, SE DIVERSO, DEL CONDUTTORE RESPONSABILE CHE RIMANE A BORDO DELL'UNITÀ DURANTE L'IMMERSIONE STESSA:**

9) **NOMINATIVO E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DELLA PERSONA, DIVERSA DALL'ISTRUTTORE E DALL'AIUTO-ISTRUTTORE, IN ASSISTENZA A TERRA OVVERO A BORDO DELL'UNITÀ APPOGGIO PER TUTTA LA DURATA DELL'IMMERSIONE DIDATTICA:**

10) **INFINE, IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE SI DICHIARA (DPR 445/2000):**

- a) di aver verificato che i subacquei sono idonei per effettuare l'immersione didattica programmata;
- b) di aver illustrato ai subacquei le modalità di immersione;

- c) di aver fatto descritto il sito ovvero sottoposto in visione le foto e/o i video del sito da visitare (cavema, grotta, relitto, ecc.);
- d) che l'attrezzatura utilizzata dai subacquei è stata verificata/controllata prima di iniziare l'attività ed è risultata in perfetto stato di efficienza;
- e) di comunicare tempestivamente eventuali eventi straordinari verificatisi nel corso delle attività che abbiano (o che potenzialmente possano avere) ripercussioni sulla salute dei subacquei;
- f) di conoscere e di ottemperare a quanto prescritto dalla vigente ordinanza disciplinante le immersioni subacquee nel Circondario marittimo di Gallipoli;
- g) di avere una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi, di essere in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza, di esercitare l'attività di istruttore subacqueo nei confronti delle persone fruitrici del servizio di immersione didattica, di cui alla presente comunicazione, nonché di essere in possesso dell'abilitazione all'istruzione di subacquei idonea per l'immersione didattica predetta;
- h) Che le suddette informazioni sono rilasciate in applicazione della vigente ordinanza suddetta e, conseguentemente, di autorizzare, ai sensi della normativa sulla privacy, il trattamento dei propri dati personali per le finalità di sicurezza sottese alla presente comunicazione.

DATA DI TRASMISSIONE: _____

ORA DI TRASMISSIONE: _____

(TIMBRO E FIRMA DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE)

11) ORARIO EFFETTIVO DI FINE ATTIVITÀ DI IMMERSIONE DIDATTICA (DA ANNOTARE AL RIENTRO IN SEDE):

--

12) EVENTI STRAORDINARI ACCADUTI NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ (DA DENUNCIARE TEMPESTIVAMENTE ALL'A.M.):

_____ (TIMBRO E FIRMA DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE)
--

Registro Noleggio/Locazione Natanti da diporto

[illegible]